

guiti in Cirenaica, adducendo che tale controvalore fu del tutto inadeguato e frutto di un'evidente speculazione a danno delle povere popolazioni nordafricane;

coi predetti precedenti diplomatici, si è avviata una nuova stagione che rende del tutto inadeguata la normativa contenuta nelle convenzioni del 1954 e del 1970, in quanto esse vincolano soltanto le parti, contraenti di allora, e non sono retroattive per fatti antecedenti alla loro approvazione —:

se intenda avviare un monitoraggio volto a rintracciare opere di matrice italiana nei vari musei delle maggiori nazioni europee, a cui il nostro paese avrebbe diritto alla restituzione in virtù delle Convenzioni internazionali del 1954 e del 1970, a condizioni di reciprocità;

se intenda avviare, in particolare, data la famigerata quantità e qualità delle opere italiane in loro possesso, delle richieste ufficiali alle Autorità francesi, austriache e tedesche in merito alla restituzione dei beni predetti;

se intenda promuovere una rivisitazione della Convenzione di Parigi del 1970, affinché le sue disposizioni possano avere efficacia retroattiva, in modo che si possano recuperare i beni del patrimonio artistico italiano sparsi e disinvoltamente esposti in tutti i maggiori musei internazionali, in quanto frutto di bottini di guerra, illeciti trasferimenti, furti, appropriazioni indebite, senza alcuna remora alla mancata restituzione del maltolto.

(4-04206)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è numerosa la colonia eritrea in Italia, composta da migliaia di persone in

gran parte assolutamente integrate con la realtà italiana, anche per le lunghe tradizioni di amicizia che esistono tra i due paesi;

oltre a chi è presente con regolare permesso di soggiorno, è probabile che siano presenti anche eritrei che hanno lasciato il loro paese a seguito della lunga guerra con l'Etiopia e sotto la minaccia — uomini e donne — di essere obbligati al combattimento;

essendosi ufficialmente concluso il predetto conflitto, starebbe per scadere la loro condizione di rifugiati in diversi paesi d'Europa e quindi anche in Italia ed a Malta, dove nelle scorse settimane 177 persone sarebbero state rimpatriate con la forza in Eritrea dove rischiano pesanti conseguenze per la loro presunta diserzione —:

se si abbiano notizie precise circa il futuro di chi venga eventualmente coattivamente obbligato al ritorno in Eritrea;

se vi siano state richieste di asilo politico da parte di cittadini eritrei in Italia e quale sia l'atteggiamento generale del Governo in merito all'eventuale accettazione delle domande;

se non si ritenga di dover comunque intervenire al fine di tutelare la vita di chi si trova nelle condizioni di cui sopra, in considerazione della particolare situazione tuttora esistente in Eritrea. (4-04199)

MENIA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli italiani nel mondo, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Trieste (d'intesa con la provincia di Roma, il comune di Trieste e gli altri enti locali) ha istituito una commissione di esperti di diritto internazionale, formata dai massimi esperti italiani in materia, per rispondere al quesito inerente alla situazione giuridica dei beni italiani in Croazia e in Slovenia, beni nazionalizzati nel secondo dopoguerra dal regime comunista jugoslavo;

la commissione ha concluso i propri lavori procedendo alla consegna dello studio commissionato, che sarà nei prossimi giorni pubblicato e presentato alla stampa a Roma;

consta che le conclusioni cui è addivenuta la commissione, dopo quasi un anno di approfonditi studi, sono nel senso che gli accordi bilaterali fra Italia e Jugoslavia relativi all'indennizzo dei beni italiani devono considerarsi estinti, per effetto del mutamento delle circostanze previsto dall'articolo 2 della Convenzione sul diritto dei trattati e ciò per effetto della nuova legislazione croata e slovena, che restituisce i beni nazionalizzati alla proprietà privata; e che — in particolare — l'accordo di Roma del 1983 va ritenuto estinto per l'incontrovertibile inadempimento della controparte;

consta inoltre che, laddove tra i nuovi stati di Slovenia, Croazia e l'Italia non si addivenisse ad accordi soddisfacenti, la controversia potrebbe essere utilmente sottoposta alla commissione di conciliazione delle Nazioni Unite prevista dall'articolo 66 lettera *b*) della Convenzione di Vienna;

in questi giorni sono iniziati i negoziati tra Italia e Croazia (e si auspica tra breve anche tra Italia e Slovenia) riguardo alla restituzione dei beni già nazionalizzati dalla Jugoslavia e attualmente restituiti agli aventi diritto (salvo l'espressa esclusione dei cittadini stranieri ed in particolare italiani) —:

se le tematiche sovraccennate, ed in particolare le tematiche affrontate e risolte nella commissione di esperti di diritto internazionale (voluta dalle province di Trieste e Roma e da altri enti locali) sono o meno oggetto delle trattative in corso tra Italia e Croazia (e si auspica tra Italia e Slovenia);

se, in caso di insoddisfacente soluzione delle trattative, sia già attivata o si intenda attivare la procedura di concilia-

zione presso le Nazioni Unite, prevista dall'articolo 66 lettera *b*) della Convenzione di Vienna. (4-04210)

CENTO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

molte famiglie italiane che hanno in affidamento minori stranieri sono nella condizione di non potersi recare all'estero perché non possono portare con sé i figli affidati poiché le questure locali italiane possono rilasciare documenti per l'espatrio o equivalenti solo per i cittadini italiani;

attualmente i giudici dei Tribunali dei minori presenti in tutta Italia possono rilasciare dichiarazioni in base alle quali, con l'affido, i genitori si assumono tutti i ruoli appunto genitoriali compresi quelli di portare con sé il minore all'estero —:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e se in caso affermativo non ritengano, ognuno per la propria competenza, di adottare le opportune iniziative per prevedere l'iscrizione di questi minori stranieri (o con nazionalità non identificabile), per tutta la durata dell'affidamento, sul passaporto appunto di quei genitori italiani che si sono assunti questa importante incombenza di modo che possano effettuare tutti insieme, come qualsiasi altra famiglia italiana, anche viaggi all'estero siano essi di piacere o di lavoro. (4-04211)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta scritta:

REALACCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la Penta srl, società a responsabilità limitata con unico socio con sede in Ferentino (Frosinone), in persona del suo